

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 409

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(MARTINELLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(MEDICI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MATTARELLA)

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, concernente modificazioni al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini

Seduta del 12 settembre 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale situazione del settore saccarifero nazionale si presenta piuttosto complessa, a causa della deficiente produzione di zucchero dell'ultima campagna in rapporto alle aumentate esigenze del consumo, per la ridotta superficie coltivata a bietole che ha reso insufficiente la materia prima necessaria. Infatti la progressiva riduzione della superficie destinata alla produzione delle barbabietole passata da ettari 278.588 nella campagna 1959-60 ad ettari 215.657 nel 1961-62 ed il contemporaneo aumento del consumo dello zucchero passato, nello stesso periodo, da quintali 9.017.512 a quintali 11.505.828 nel 1960-61 e a quintali 11.800.000 nel 1962-63 ha determinato per la campagna 1962-63, una insufficiente disponibilità di zucchero per il consumo interno.

Per tale deficienza non si è riusciti a soddisfare il consumo degli ultimi mesi di salatura fra la vecchia e la nuova campagna 1963-64 ed è stato necessario, come è noto, ricorrere alla importazione di cospicui quantitativi di zucchero in un periodo particolarmente difficile in cui i prezzi del mercato internazionale sono risultati più alti di quelli interni.

Poiché anche le prospettive della produzione, per la campagna in corso, si presentano tali da non dare affidamento su una maggiore disponibilità di zucchero idonea a compensare i crescenti consumi, si ritiene che ulteriori importazioni saranno necessarie nel prossimo avvenire anche per ricostituire un certo quantitativo di scorte fino alla normalizzazione della situazione produttiva nazionale, sia bieticola che saccarifera.

In base ai dati nazionali acquisiti debbesi rilevare come, nonostante la continua espansione dei consumi, la produzione dello zucchero sia fortemente diminuita a partire dalla campagna 1960-61.

Dopo la eccezionale campagna del 1959-1960, che dette una produzione di quintali 12.469.294, si è scesi agli 8.640.988 della campagna 1960-61 agli 8.441.810 della campagna 1961-62 e agli 8.988.455 della campagna 1962-63.

Il fenomeno è conseguente alla drastica riduzione delle superfici coltivate a bietole, in seguito alla eccezionale produzione della campagna 1959-60 che diede origine a preoccupanti problemi di collocamento (circa 6 milioni di quintali di zucchero giacenti nei magazzini già all'inizio della campagna successiva), a stento contenuti con notevoli sacrifici per il bilancio dello Stato per effetto delle provvidenze disposte dal Governo e che si concretarono nelle leggi 4 agosto 1960, n. 822 e 823, che hanno rispettivamente ridotto l'imposta di fabbricazione sullo zucchero da lire 8.700 a lire 6.200 al quintale tale ed esteso le agevolazioni fiscali preesistenti ad altri prodotti dolciari fino ad allora esclusi.

La limitazione delle superfici, accompagnata dall'esodo della mano d'opera agricola verso occupazioni industriali, ha contribuito, con effetti dannosi, ad allontanare gli agricoltori dalla coltura delle bietole che richiede notevoli prestazioni da parte dell'uomo e quindi ad una ripresa lenta ed insufficiente della produzione.

Necessità quindi di una politica, che favorendo l'aumento della superficie ettariale coltivata a bietole determini una maggiore produzione di zucchero in modo che sia assicurato il soddisfacimento del fabbisogno nazionale della derrata.

Per conseguire detta finalità si è resa necessaria una revisione del prezzo di cessione delle barbabietole nonché del compenso di trasformazione industriale.

Per quanto riguarda la bietola, in base al recente Provvedimento del Comitato interministeriale prezzi, n. 1034 del 7 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 agosto 1963, il prezzo di cessione, per quintale grado, (unità di saccarosio contenuta nelle bietole) delle barbabietole da zucchero di raccolto 1963, per una polarizzazione media generale di tutte le fabbriche del 13,20 per cento, è stato fissato in lire 64,9339. In tal modo il precedente prezzo di lire 55,8426 stabilito con la legge 26 luglio

1961, n. 671 (*Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 2 agosto 1961) ha avuto ora un aumento di lire 9,0913 che incide per 12 lire su ogni chilo di zucchero.

Conseguentemente la parte del prezzo dello zucchero costituita dal costo delle bietole passa da lire 73,71 a lire 85,71 (per ogni chilogrammo di zucchero). Circa il compenso di trasformazione si soggiunge che il Comitato interministeriale dei prezzi ha riconosciuto agli industriali zuccherieri un aumento di 4 lire per chilogrammo di zucchero. Cosicché la quota di prezzo costituita dal compenso di trasformazione passa da lire 40,29 a lire 44,29 (al chilogrammo di zucchero) per lo zucchero cristallino e da lire 45,79 a lire 49,79 per lo zucchero raffinato.

Per corrispondere tali aumenti il prezzo dello zucchero — alla produzione — viene aumentato di 16 lire al chilogrammo (da 119,50 a lire 135,50 al chilogrammo il raffinato e da lire 114 a lire 130 al chilogrammo il cristallino). Ad evitare però che la rivalutazione del prezzo di vendita dello zucchero si riversi sul consumo si rende necessario procedere all'assorbimento dell'aumento attraverso una riduzione dell'imposta di fabbricazione in ragione di 14 lire al chilogrammo in quanto le rimanenti 2 lire saranno decurtate dal margine riservato alla distribuzione.

È stato così emanato l'unico decreto legge che riduce la imposta di fabbricazione sullo zucchero da lire 6.200 a lire 4.800 al quintale per lo zucchero di prima classe, avente cioè un rendimento in raffinato superiore al 94 per cento e da lire 5.950 a lire 4.608 per lo zucchero di seconda classe con un rendimento in raffinato fino al 94 per cento (articolo 1) il quale dovrà entrare in vigore contemporaneamente al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi che fissa, come sopra, i nuovi prezzi dello zucchero alla produzione.

Come di consueto, una corrispondente proporzionale riduzione viene apportata alla imposta di fabbricazione sullo zucchero che, sotto l'osservanza delle norme in vigore, viene impiegato nella preparazione delle marmellate di frutta, del latte condensato a pieno titolo di materie grasse, dei sughi concentrati di agrumi e di uva, dello speciale alimento per le api, delle gelatine di frutta, delle paste dolcificate di castagne, della frutta allo sciroppo, delle mostarde di frutta e dei canditi. L'aliquota d'imposta sullo zucchero destinato a tali impieghi agevolati passa da lire 2.695 a lire 2.090 se trattasi di zucchero

di prima classe e da lire 2.590 a lire 2.005 se trattasi di zucchero di seconda classe (articolo 1).

Con l'articolo 2 si dispone che alla stessa ridotta aliquota di imposta viene assoggettato il contingente annuo di 60.000 quintali di zucchero (previsto dalla legge 29 novembre 1956, n. 1329) destinato alla produzione del latte condensato zuccherato ottenuto con latte in tutto o in parte scremato.

L'articolo 3 fissa le nuove aliquote d'imposta per il glucosio (solido e liquido) per lo zucchero invertito (solido e liquido) per il maltosio e per il levulosio.

Con l'articolo 4 viene ridotta da lire 4.400 a lire 2.305 al quintale l'imposta di fabbricazione, istituita dall'articolo 7 del decreto legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito con modificazioni, nella legge 1º novembre 1951, n. 1127, per il melasso con coefficiente di purezza inferiore a 63º destinato alla alimentazione umana. Detta riduzione si appalesa necessaria per armonizzare la tassazione del melasso alla nuova aliquota d'imposta sullo zucchero ai fini di una perequazione tributaria, avuto riguardo al fatto che il melasso contiene il 48 per cento di saccarosio.

Con l'articolo 5 le aliquote d'imposta di fabbricazione sul glucosio solido e liquido destinati alla preparazione delle mostarde di frutta e dei canditi ed attualmente previste dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1960, n. 823, vengono rispettivamente fissate nelle misure di lire 1.045 e di lire 525 al quintale.

L'articolo 6 provvede ad abrogare gli articoli 1 e 3 della legge 14 agosto 1960, n. 822 e gli articoli 2 e 3 della legge 14 agosto 1960, n. 823 in quanto assorbiti dal presente decreto.

Nell'articolo 7 sono indicati i mezzi con i quali si fa fronte alla copertura del minor introito che deriverà all'Erario per effetto dell'applicazione del presente provvedimento di sgravio.

Si è reso indispensabile far ricorso alla forma del decreto legge in quanto nella fattispecie sussistono i motivi di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

Necessità in quanto il provvedimento fiscale che riduce l'imposta di fabbricazione sullo zucchero persegue lo scopo di non far ricadere sul consumo l'aumento che è stato necessario apportare ai prezzi dello zucchero alla produzione resosi indilazionabile quale mezzo per favorire la produzione delle barbabietole e dello zucchero onde ridurre — se non proprio colmare — l'attuale deficitaria disponibilità della derrata rispetto al fabbisogno nazionale.

Urgenza in quanto occorre assicurare l'approvvigionamento dello zucchero alla popolazione ed alle industrie utilizzatrici, ciò che potrà realizzarsi solamente con la contemporanea entrata in vigore del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi nonché del presente decreto.

Del suddetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, concernente modificazioni al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

Decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, concernente modificazioni al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visti i decreti ministeriali 8 luglio 1924 che approvano i testi unici delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1924, n. 195, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, riguardante modificazioni in materia di imposte di fabbricazione, di imposte sul consumo e di dazi doganali;

Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito, con modificazioni, nella legge 1^o novembre 1951, n. 1127, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e della birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso;

Visto il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329;

Vista la legge 14 agosto 1960, n. 822, concernente la riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero;

Vista la legge 14 agosto 1960, n. 823, concernente la estensione degli usi agevolati per lo zucchero e per il glucosio;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di ridurre le misure d'imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e foreste;

DECRETA:

ART. 1.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovrainposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 4.800 per ogni quintale di zucchero di prima classe e nella misura di lire 4.608 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

Per lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella produzione delle marmellate ottenute con l'impiego di frutta integra e delle confetture di frutta, del latte condensato a pieno titolo di materie grasse, dei sughi concentrati di agrumi, dei sughi concentrati di uva e dello speciale alimento per le api, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine sono stabilite nelle misure ridotte di lire 2.090 e di lire 2.005 a seconda che trattisi di zucchero di prima classe o di zucchero di seconda classe.

Analoga riduzione è concessa per lo zucchero impiegato nella produzione delle paste dolcificate di castagna, delle gelatine di frutta, delle frutta allo sciroppo, dei canditi e delle mostarde di frutta.

I requisiti e le caratteristiche dei prodotti indicati nel comma precedente sono quelli stabiliti col decreto del Ministro per le finanze 22 agosto 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 1960, n. 210.

ART. 2.

Il contingente di zucchero, stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, da impiegare in ciascun esercizio finanziario, nella produzione del latte condensato ottenuto con latte in tutto o in parte scremato, è assoggettato all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrainposta di confine nelle misure di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

Restano in vigore le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202.

ART. 3.

L'imposta di fabbricazione sui prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale nelle misure di seguito indicate:

Glucosio solido	L. 2.400
Glucosio liquido.	» 1.200
Zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi materia esclusi i sughi concentrati di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84 per cento in peso espresso in zucchero invertito	» 3.600
Zucchero invertito liquido ottenuto dai sughi di uva e di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore all'84 per cento. Si considera come tale il sugo di uva concentrato ad un terzo od a meno di un terzo in peso quando il tenore di acidità sia inferiore allo 0,70 per cento, nonché il concentrato di carrube quando sia stato depurato od anche parzialmente decolorato	» 3.000
Zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia solida od avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito	» 4.200
Maltosio o sciroppo di maltosio — escluso l'estratto di malto — che nel consumo possono servire ad usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido.	

Levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

ART. 4.

L'articolo 5 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, sostituito dall'articolo 7 del decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1951, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« I melassi sia di produzione nazionale che di produzione estera, quando hanno meno di 63° di coefficiente di purezza e vengono messi come tali in consumo, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni, per usi diversi dall'alimentazione umana sono esenti rispettivamente da imposta o da sovraimposta di fabbricazione.

Quando invece essi vengono messi in consumo per l'alimentazione umana sono soggetti all'imposta o alla sovraimposta di fabbricazione in ragione di lire 2.305 per quintale.

I melassi destinati all'alimentazione umana, senza ulteriore trasformazione, debbono viaggiare accompagnati da bolletta di cauzione per essere confezionati, sotto vigilanza finanziaria con spese a carico della ditta interessata, in recipienti di capacità non superiore a chilogrammi uno portanti il nome della ditta confezionatrice, la sede dello stabilimento e le indicazioni della quantità e qualità del contenuto.

Lo zucchero estratto dai melassi, con qualsiasi processo, è soggetto alle aliquote normali di imposta di fabbricazione a seconda della sua classe.

ART. 5.

Per il glucosio impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella preparazione delle mostarde di frutta e dei canditi l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine è stabilita nella misura di lire 1.045 e di lire 525, a seconda che si tratti di glucosio solido o di glucosio liquido, per ogni quintale.

ART. 6.

Sono abrogati gli articoli 1 e 3 della legge 14 agosto 1960, n. 822 e gli articoli 2 e 3 della legge 14 agosto 1960, n. 823.

ART. 7.

Alla compensazione della minore entrata derivante dall'attuazione del presente decreto, valutata, per l'esercizio 1963-64, in 6.700 milioni di lire, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

ART. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1963.

SEGNI

LEONE — MARTINELLI — MEDICI — COLOMBO — Togni
MATTARELLA.

Visto *Il Guardasigilli*:

Bosco.